

	COMUNE DI GENOVA	REPERTORIO n. ...
	Accordo quadro fra il Comune di Genova e per	
	l'espletamento del servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria alle parti	
	meccaniche dei veicoli costituenti il parco mezzi di proprietà e in uso al Comune di Genova	
	(eccetto i mezzi in dotazione alla Polizia Locale) ed a Genova Parcheggi S.P.A. con durata	
	di 24 mesi dal 01.07.2022-30.06.2024 - CIG 923464809C	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventidue il giorno ... (.....) del mese di in Genova, in una delle	
	sale del Palazzo Comunale , posto in Via Garibaldi al civico numero nove,	
	<u>INNANZI A ME</u> – Segretario Generale del Comune di Genova	
	sono comparsi	
	<u>PER UNA PARTE</u> - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9,	
	Codice Fiscale 00856930102, (di seguito Comune) rappresentato da....., nato a	
 il, domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente	
	in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.	
	<u>E PER L'ALTRA PARTE</u> - con sede in, Partita	
	IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle	
	Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di	
 n..... rappresentata da nato a	
 il e domiciliato presso nella sua qualità di	
 munito degli idonei poteri a quanto <i>infra</i> .	
	1	

	Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo;	
	premettono	
	- che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante - Settore Beni e Servizi n., l'Amministrazione comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, selezionando l'offerta economicamente più bassa, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 (codice), al conferimento in appalto di un accordo quadro ex art. 54 D. lgs. 50/2016, del servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria alle parti meccaniche dei veicoli costituenti il parco mezzi di proprietà e in uso al Comune di Genova (eccetto i mezzi in dotazione alla Polizia Locale) ed a Genova Parcheggi S.P.A. (nel prosieguo: Società partecipata) - importo complessivo di Euro , oneri per la sicurezza da interferenze pari a 0, comprensivo delle opzioni e rinnovi disposti dal disciplinare di gara per Euro al netto di Iva;	
	- che tale servizio non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;	
	- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n. del, n. ... del, n. ... del, redatti durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti diin quanto ha presentato l'offerta economica più bassa;	
	2	

	- che, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del codice contratti e gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., nonché effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nel Capitolato, con successiva determinazione dirigenziale della medesima Direzione n....., esecutiva in data, il Comune ha aggiudicato definitivamente l'accordo quadro relativo al servizio di cui trattasi alla Società	
	- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'ultima di tali comunicazioni e che sono in corso di validità i DURC per la stipula del presente contratto;	
	Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.	
	<u>Articolo 1. Oggetto e durata del contratto</u>	
	Il Comune di Genova come sopra rappresentato, assegna a....., che accetta senza riserva alcuna, l'Accordo Quadro relativo al servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria alle parti meccaniche dei veicoli costituenti il parco mezzi di proprietà e in uso al Comune di Genova (eccetto i mezzi in dotazione alla Polizia Locale) ed a Genova Parcheggi S.P.A. per la durata decorrente dal 01.07.2022 e fino al 30.06.2024.	
	Il Comune e Genova Parcheggi S.p.A. si riservano l'opzione di rinnovare il contratto, alle stesse condizioni offerte in sede di gara, per una durata massima di ulteriori 12 o 24 mesi; il rinnovo potrà venir effettuato anche solo per alcune Società e/o per il solo Comune. È facoltà del Comune e di Genova Parcheggi S.p.A. concedere una proroga per soli 12 mesi.	
	3	

 s’impegna all’esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al	
	presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle	
	contenute nella propria offerta economica presentata in sede di gara, garantendo tutti i	
	miglioramenti così come offerti.	
	<u>Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto</u>	
	L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
	inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme,	
	condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del Capitolato Speciale	
	d'Appalto (d’ora in avanti C.S.A.) e relativi Allegati uniti alla Determinazione Dirigenziale	
	n., nonché alle condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n.	
	tutti provvedimenti della Direzione Stazione Unica Appaltante - Settore Beni e Servizi che	
	costituiscono un unico documento informatico che le Parti dichiarano di conoscere,	
	avendolo sottoscritto digitalmente e prima d’ora per accettazione; io Ufficiale Rogante	
	sottoscrivo digitalmente il medesimo, che in formato informatico si allega al presente atto	
	sotto la lettera “....” perché ne formi parte integrante e sostanziale.	
	<u>Articolo 3. Ammontare dell’appalto</u>	
	Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del presente Accordo	
	Quadro, per tutta la durata, ammonta presuntivamente ad Euro, oneri della	
	sicurezza da interferenze pari a zero, oltre I.V.A.	
	L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni	
	fino a un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, secondo quanto stabilito	
	dall’art. 106 comma 12 del codice, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto	
	4	

	originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.	
	È altresì facoltà del Comune, nei limiti di cui all'art. 63 comma 5 del Codice, affidare, nei successivi due anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per un importo stimato complessivamente non superiore ad €. 30.000 al netto di I.V.A.	
	<u>Articolo 4. Articolazione dell'appalto</u>	
	Costituisce oggetto del presente contratto l'espletamento del servizio di riparazioni meccaniche su autoveicoli di proprietà o comunque in uso al Comune di Genova (eccetto i mezzi in dotazione alla Polizia Locale) e a Genova Parcheggi S.p.A.	
	Il Comune e la Società partecipata che intendono aderire al presente Accordo Quadro stipuleranno, tramite scrittura privata, appositi contratti applicativi, in applicazione del capitolato, degli atti di gara e del presente contratto ed acquisiranno anche apposito CIG derivato.	
	In tali contratti derivati verranno anche individuati, ove necessari, i Direttori dell'esecuzione.	
	I Direttori dell'esecuzione curano, in particolare i seguenti adempimenti:	
	a) dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento, all'esecuzione del contratto;	
	b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l'esecuzione del contratto;	
	5	

	c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando – attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano conformi con le prescrizioni del capitolato e a quanto previsto nell’ambito dell’offerta presentata in gara. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaurientemente il Comune e Genova Parcheggio S.p.A. procederanno all’applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dal successivo art. 10;	
	d) adempiere a quanto previsto per la figura del Direttore dell’esecuzione del contratto dall’art. 111 del D. Lgs. 50/2016.	
	<u>Articolo 5. Ispezioni e controlli</u>	
	L’Amministrazione comunale effettuerà controlli e accertamenti sull’osservanza da parte della Società appaltatrice di tutte le disposizioni contenute nel capitolato e/o delle condizioni offerte in sede di progetto tecnico, riservandosi di risolvere il contratto, in danno alla Società stessa, ai sensi dell’art. 1456 - II comma - del Codice Civile in caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali.	
	<u>Articolo 6. Sospensioni delle prestazioni</u>	
	La Società appaltatrice, non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.	
	La sospensione o il ritardo nell’esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell’Impresa costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto qualora l’Impresa non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune di Genova o da Genova Parcheggio S.p.A. mediante diffida inoltrata a mezzo PEC.	
	6	

	<p>espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010.</p>	
	<p><u>Articolo 9. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva</u></p>	
	<p>A garanzia della perfetta esecuzione del servizio dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Società ha presentato polizza fidejussoria della emessa in il con il n. per l'importo di Euro ridotto ai sensi dell'art. 103 comma 1 del codice.</p>	
	<p>Le Parti si danno reciprocamente atto che con decorrenza dalla stipula dei singoli contratti di servizio detta garanzia è da intendersi rilasciata oltre che a favore del Comune di Genova per l'importo di Euro _____ anche a favore della Società Partecipata per l'importo sotto specificato:</p>	
	<p>GENOVA PARCHEGGI S.P.A. – Euro _____.</p>	
	<p>Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo, come previsto dall'art. 103 del Codice.</p>	
	<p>La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.</p>	
	<p><u>Articolo 10. Penali</u></p>	
	<p>I committenti, dopo la stipula dei contratti derivati, a tutela delle norme contenute nel C.S.A., si riservano di applicare in caso di inadempienze le penalità disposte e meglio dettagliate, per ciascuna delle fattispecie contestabili, all'art. 10 del C.S.A.; non è</p>	
	8	

	comunque precluso ai committenti il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente	
	contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.	
	L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto,	
	rispetto alla quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e	
	non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa; se entro i dieci	
	giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la Società predetta non fornisce alcuna	
	motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, i	
	committenti applicheranno le penali previste.	
	L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare	
	il 10% dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare il	
	superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del	
	contratto.	
	Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dai committenti e verrà comunicato	
	alla Società; l'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel	
	provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà introitato mediante ritenuta da	
	operarsi in sede di pagamento della fatturazione.	
	<u>Articolo 11. Risoluzione del contratto</u>	
	La Civica Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi degli artt.	
	1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente	
	esecuzione d'ufficio, a spese della Società, qualora la stessa non adempia agli obblighi	
	assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie,	
	ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate	
	9	

	violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora	
	qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato	
	disservizio per il Comune o per Genova Parcheggi S.p.a., ovvero vi sia stato grave	
	inadempimento della Società stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante	
	subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del	
	contratto.	
	Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C.	
	(Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie	
	a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;	
	b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio	
	delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo	
	previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali	
	ed assistenziali;	
	c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle	
	prestazioni;	
	d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di	
	Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire	
	la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n.	
	136/2010 e s.m.i.	
	e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il	
	contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con	
	10	

	modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della	
	stessa;	
	f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita	
	richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita	
	interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso	
	dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente,	
	e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di	
	cui lo stesso venga a conoscenza.	
	Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito	
	della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere	
	della clausola risolutiva; la risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto	
	del Comune e/o delle Società partecipate al risarcimento dei danni subiti, a causa	
	dell'inadempimento.	
	Costituirà inoltre causa di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.	
	l'applicazioni delle penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo	
	contrattuale.	
	Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di	
	tempestivo integrale adempimento; al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune	
	potrà rivalersi su eventuali crediti della Società nonché sulla cauzione, che sarà incamerata	
	senza necessità di autorizzazione della stessa o diffide.	
	In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune e/o la Società partecipata	
	effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da	
	11	

	fornire e valuterà l'entità del danno subito; tale accertamento potrà essere, se richiesto,	
	eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello	
	stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.	
	La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune e/o della	
	Società partecipata al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.	
	<u>Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza</u>	
	La Società è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto	
	nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di	
	attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni e ad applicare la normativa in	
	materia di sicurezza e salute dei lavoratori.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli	
	Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su	
	qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e	
	procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	<u>Articolo 13. Responsabilità verso terzi e assicurazione - Referente</u>	
	La Società appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto	
	riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a	
	terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il	
	Comune e Genova Parcheggi S.p.a. da ogni responsabilità al riguardo; essa ha presentato	
	alla Direzione Stazione Unica Appaltante Settore Beni e Servizi la polizza assicurativa	
	prevista all'art. 12 del C.S.A., che tenga indenne il Comune e Genova Parcheggi S.p.a. dai	
	12	

	rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonché garanzia per responsabilità civile verso terzi.	
	La Società designa quale referente/i per il presente Accordo quadro il/la sig./sig.ra	
nato/a ail, il/la quale curerà direttamente i rapporti con il Comune e la Società partecipata, coinvolgendo, a seconda delle fattispecie in esame, altri colleghi e soggetti esterni esperti.	
	<u>Articolo 14. Trattamento dati personali</u>	
	La Società si impegna a sottoscrivere l'accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale (UE) 2016/679, che verrà depositato agli atti del Comune di Genova, come previsto dal Regolamento comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC n. 78 del 21 settembre 2021.	
	<u>Articolo 15. Documenti che fanno parte del contratto</u>	
	Fa parte integrante del presente contratto l'offerta presentata in sede di gara dall'appaltatore, sebbene non allegata in quanto non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma depositata agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandola integralmente.	
	<u>Articolo 16. Controversie</u>	
	Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.	
	<u>Articolo 17. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale</u> - Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria	
	13	

